SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

2ª COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

GIOVEDÌ 24 GIUGNO 1965

(24ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SCHIETROMA

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Modifiche alle norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura » **(1186)** (*D'iniziativa del deputato Valiante*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 289, 291, 296, 299
AJROLDI 294
BERLINGIERI 291, 292
KUNTZE 294, 295, 296, 299
MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 293, 294
MONNI, *relatore* 290, 291, 292, 294
MORVIDI 295, 296, 297
PACE 298
PAFUNDI 291, 292, 295, 297, 298
PICCHIOTTI 293, 294
TESSITORI 292, 297, 298

La seduta è aperta alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Agrimi, Ajroldi, Alcidi Boccacci Rezza Lea, Azara, Berlingieri, Caroli, Kuntze, Magliano Giuseppe, Maris, Monni, Morvidi, Pace, Pafundi, Picchiotti, Pinna, Poët, Sand, Schietroma e Tessitori.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Misasi.

BERLINGIERI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa del deputato Valiante: « Modifiche alle norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura » (1186) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Valiante: « Modifiche alle norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

M O N N I , *relatore*. L'articolo 34 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura dispone che i magistrati componenti del Consiglio non possono partecipare ai concorsi ed agli scrutini per la promozione finchè sono in carica, e che per potervi partecipare debbono dimettersi un anno prima della scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso o allo scrutinio a meno che il Consiglio non sia venuto a cessare prima della scadenza suddetta

Tale norma era giustificata dalla ovvia considerazione dei poteri e delle funzioni attribuiti al Consiglio superiore della Magistratura in materia di concorsi e di scrutini: esso infatti nomina le Commissioni valuta i singoli ricorsi contro le decisioni, e via dicendo. Però la norma stessa, in sè giusta ed opportuna, provocò nella sua applicazione conseguenze ingiuste, in quanto il magistrato componente del Consiglio superiore nei quattro anni di carica perde la possibilità di utilizzare il termine fisso previsto per la chiamata agli scrutini stabilita nella nuova legge in tema di promozioni e perde altresì, in caso di giudizio favorevole, la promozione a termine fisso in soprannumero due anni dopo lo scrutinio, prevista per i casi in cui non si sia avuta prima disponibilità di posti. La conseguenza ingiusta e dannosa è cioè rappresentata dalla perdita dei diritti di anzianità.

L'inconveniente dissuade molti magistrati, specie gli anziani, dall'aspirare all'elezione al Consiglio, il che riduce notevolmente le possibilità di un'idonea scelta. Non è infatti giusto che agli eletti siano imposti dei sacrifici nella prospettiva di una promozione che deve essere aperta a tutti.

Ora il disegno di legge in esame mira ad eliminare l'inconveniente, pur salvaguardando la finalità cautelativa dell'articolo 34 della legge del 1958, tenendo fermo il divieto di concorso durante la carica e il divieto di valutazione per scrutinio finchè il magistrato è in carica. L'articolo 1, approvato dalla Camera dei deputati il 13 maggio 1965, in un testo diverso da quello proposto dall'onorevole Valiante, stabilisce quanto segue:

« I magistrati componenti il Consiglio superiore possono partecipare ai concorsi o agli scrutini per la promozione a condizione che non facciano più parte del Consiglio da almeno un anno prima della scadenza del termine stabilito per presentare la domanda di partecipazione al concorso o allo scrutinio ovvero nel caso che il Consiglio sia venuto a cessare prima della scadenza anzidetta.

I magistrati componenti il Consiglio superiore possono tuttavia partecipare agli scrutini indetti mentre sono in carica; in tal caso le valutazioni di cui all'articolo 17 e seguenti della legge 4 gennaio 1963, n 1, saranno fatte soltanto nell'anno successivo a quello in cui i magistrati hanno cessato di far parte del Consiglio dalla nuova Commissione di scrutinio.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, la promozione del magistrato decorrerà, ai soli effetti giuridici, dalla data in cui la promozione stessa sarebbe stata conseguita se il magistrato non avesse fatto parte del Consiglio superiore o fosse venuto a trovarsi nella condizione di cui al primo comma del presente articolo.

Le disposizioni che precedono si applicano anche agli scrutini che non sono stati ancora definiti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

I termini di cui agli articoli 14 e 27 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, sono riaperti per consentire ai magistrati di cui al primo comma di presentare la domanda di partecipazione agli scrutini ».

Qui si deve osservare l'indeterminatezza dell'espressione, contenuta nel primo comma, « almeno un anno prima », che secondo me sta per « non meno di un anno prima »; cosa che però non è affatto chiara dal punto di vista sintattico.

Inoltre, per quanto riguarda le ultime parole dello stesso comma, « ovvero nel caso che il Consiglio sia venuto a cessare prima della scadenza anzidetta », devo dire che se la scadenza è quella del termine per presentare la domanda, e se è chiara la ragio-

ne per cui il magistrato non deve fare più parte del Consiglio da non meno di un anno prima di tale scadenza, bisogna specificare che il Consiglio deve essere cessato parimenti un anno prima; perchè la sola parola « prima » può indicare un periodo tanto di un anno quanto di un giorno, ed in tal modo le due ipotesi non sarebbero conformi; mentre invece parrebbe logico uniformare alla prima, cioè all'ipotesi che non facciano più parte del Consiglio superiore da almeno un anno, anche la seconda, quella della cessazione del Consiglio stesso: il Consiglio deve cioè essere cessato un anno prima della scadenza del termine.

B E R L I N G I E R I . Si tratta di due ipotesi differenti.

M O N N I , *relatore*. Però la preoccupazione qual'è? Quella che il magistrato il quale partecipa allo scrutinio almeno da un anno non abbia più rapporti con il Consiglio superiore.

B E R L I N G I E R I . Ma se il Consiglio è cessato, che rapporti possono esservi più?

M O N N I , *relatore*. Bisogna vedere quando è cessato. La premessa è un anno prima del termine stabilito per presentare la domanda.

B E R L I N G I E R I . Se il termine dovesse scadere dopo, è chiaro che allora non si verificherebbe l'ipotesi introdotta dalle parole « ovvero nel caso che il Consiglio sia venuto a cessare prima della scadenza anzidetta », ma si sarebbe ancora nell'ambito della prima ipotesi.

M O N N I , *relatore*. La preoccupazione è stata quella di far trascorrere un certo termine tra l'appartenenza al Consiglio superiore e lo scrutinio, in modo da evitare la possibilità del contatto tra il magistrato concorrente o sottoposto a scrutinio ed i suoi colleghi del Consiglio superiore. Ora questa preoccupazione rimane tanto nella prima ipotesi che nella seconda.

B E R L I N G I E R I . Nella prima ipotesi il Consiglio superiore è in vita; nella seconda è cessato.

M O N N I , *relatore*. Ma il magistrato non deve comunque farne più parte da almeno un anno, a mio avviso, sia nella prima che nella seconda ipotesi; non vedo infatti perchè dovrebbe esistere una differenza tra il caso in cui il magistrato non faccia più parte del Consiglio e quello in cui il Consiglio stesso sia cessato. Ad ogni modo mi rimetto ai colleghi.

Nel terzo comma, poi. è detto: « . . .la promozione decorrerà ai soli effetti giuridici dalla data in cui la promozione stessa sarebbe stata conseguita se il magistrato non avesse fatto parte del Consiglio superiore o fosse venuto a trovarsi nella condizione di cui al primo comma del presente articolo ». Ora mi sembra che tale disposizione abbia effetti retroattivi non solo di carattere giuridico ma anche di carattere economico.

P A F U N D I . La norma mira solo agli effetti giuridici, non anche a quelli economici.

M O N N I , *relatore*. Allora il danno rimane. Come è possibile, infatti, concedere gli scatti che competono agli interessati prescindendo dalla questione economica? E gli scatti non possono essere loro negati perchè lo scopo del provvedimento è proprio quello di evitare che i magistrati in questione abbiano a subire un danno.

P R E S I D E N T E . L'espressione « ai soli effetti giuridici » significa che si ricostruisce tutta la carriera, a partire dal giorno in cui cominciano a decorrere gli effetti giuridici stessi, come se non vi fosse stata interruzione alcuna.

M O N N I , *relatore*. Allora bisogna usare una diversa dizione. Ad esempio « ai soli effetti giuridici, fatti salvi gli eventuali scatti maturati ».

P R E S I D E N T E . Ma il testo dell'articolo implica già tale concetto, signi-

ficando che si devono considerare gli scatti come se non vi fosse stata interruzione nella carriera. Naturalmente chi si trova nella condizione prevista dal disegno di legge non può percepire arretrati, avendo nel frattempo ricevuto l'indennità dal Consiglio superiore.

M O N N I , *relatore*. Ad ogni modo anche in questo caso saranno i colleghi a studiare, se lo riterranno necessario, una formulazione più chiara.

Quanto all'articolo 2, mi sembra che non possa dar luogo ad osservazioni; a meno che nella dizione « L'articolo 34 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è soppresso », la parola « soppresso » non debba essere sostituita con l'altra « abrogato », trattandosi di una legge operante e non di una proposta nuova.

T E S S I T O R I . Si potrebbe ridurre il disegno di legge a un articolo unico che iniziasse con le parole « L'articolo 34 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente ».

M O N N I , *relatore*. Questa era la formula che era stata usata dal deputato Valiante, ma la Commissione della Camera l'ha emendata.

Vi è ancora da osservare che, per quanto riguarda il titolo, in origine questo suonava: « Modifica dell'articolo 34 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura ». Il testo pervenutoci è invece intitolato: « Modifiche alle norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura »; titolo a mio avviso errato e che andrebbe invece riportato in parte a quello originario con l'aggiunta, dopo la parola « Modifica », dell'altra « abrogativa », trattandosi in effetti di un'abrogazione e non di una semplice modifica dell'articolo 34 citato.

Non ho altro da aggiungere se non raccomandare il disegno di legge all'approvazione dei colleghi.

B E R L I N G I E R I . Signor Presidente, io desidero ritornare su quella che è stata una mia interruzione alla relazione — e ne chiedo scusa al collega Monni — a proposito di una preoccupazione di fondo espressa dal relatore.

Circa la parola « almeno » contenuta nel primo comma dell'articolo 1, è chiaro che la norma vigente richiede un periodo non inferiore ad un anno prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso; quindi è evidente che la parola « almeno » vuol significare appunto « non meno ». Per quanto riguarda la seconda ipotesi, cioè quella della cessazione del Consiglio, non occorre che tale cessazione sia avvenuta un anno prima del termine, poichè mentre nel primo caso il Consiglio superiore era in vita e vi era quindi la possibilità, non dico di una collusione, ma di una interferenza tra l'interessato e il Consiglio superiore, nel secondo caso quest'ultimo sarebbe venuto a cessare, ed in un momento in cui non si era ancora concretato perchè non era nemmeno decorso il termine necessario per quell'atto formale, cioè per la presentazione della domanda ai fini di partecipare al concorso. Quindi, essendosi il legislatore voluto riferire a questo termine, anzi a questo momento formale della presentazione della domanda e prima ancora che il termine per questa presentazione fosse scaduto, mi sembra che si sia raggiunta la massima garanzia e la massima tranquillità anche in questa seconda ipotesi, come già nella prima ipotesi.

Per quanto riguarda l'articolo 2, è giusta l'osservazione del senatore Monni: è evidente che è più corretta l'espressione « e abrogato » piuttosto che « è soppresso ».

Passiamo ora al titolo del disegno di legge. Io, in verità, penso che non sia neppure corretto dire: « modifica abrogativa »; se si tratta di una modifica, la modifica si contrappone al concetto di abrogazione; se l'articolo 34 è abrogato, nessuna modifica è consentita. A mio avviso si potrebbe allora dire: « abrogazione dell'articolo 34 e sua modifica ».

P A F U N D I . Debbo manifestare una mia perplessità. L'attuale formulazione del

disegno di legge pecca, a mio avviso, di incompletezza perchè non prevede il caso del concorso per esame per le promozioni alla Corte di cassazione. Sarebbe bene precisare quale trattamento debba avere detto concorso. A tale proposito ritengo sia necessario presentare un emendamento — potrei io stesso formularlo, se del caso — per dare un trattamento diverso a chi si sottopone al concorso per esame. E interesse, infatti, del Consiglio superiore che coloro i quali aspirano a sostenere l'esame non siano sottratti alla possibilità di appartenere a detto Consiglio quando fossero stati eletti a farne parte: l'esame è qualcosa che esula da ogni possibilità di contatto con il Consiglio superiore, o di favoritismo, eccetera.

E necessario, pertanto, prevedere anche l'ipotesi dell'aspirante al Consiglio superiore il quale intenda sostenere il concorso per esame per la promozione alla Corte di cassazione, ed esonerarlo dall'osservanza di queste norme, onde evitare il sorgere di un duplice inconveniente: privare il Consiglio superiore di questi elementi sceltissimi e porre questi elementi in una condizione tale per cui verrebbe a mancare il motivo base della legge.

Proporrei, pertanto, un emendamento aggiuntivo nel quale si dicesse chiaramente che queste norme non si applicano per i casi di coloro che aspirano a partecipare al concorso per esame per la promozione alla Corte di cassazione.

P I C C H I O T T I . Non ho che da elogiare questo nostro tentativo di dare una perfetta politezza linguistica a questa proposta di legge che, se pure ispirata a lodevole intento, il presentatore avrebbe fatto forse meglio a non avanzare. Dire, infatti, che « i magistrati che non facciano più parte del Consiglio superiore da almeno un anno prima della scadenza del termine stabilito per presentare la domanda di partecipazione al concorso... » non abbiano le stesse probabilità di successo come se facessero ancora parte del Consiglio stesso, non dà alcuna possibilità di eliminare i sospetti perchè la colleganza, i sentimenti, la collaborazione non cessano a distanza di un anno!

È elogiabile, sì, la disposizione che prescrive la non appartenenza da un anno al Consiglio superiore, ma penso che in un anno non saranno spenti i rapporti di amicizia e di collaborazione.

Quindi, questo nostro temperamento può essere lodevole ed utile, ma non è un mezzo per eliminare l'inconveniente della passata affettuosa collaborazione perchè l'inconveniente rimane.

Pertanto, stilisticamente mi associo a quanto è stato detto per la perfezione della forma, perchè quando una cosa appare utile, deve essere anche presentata in forma decente e perfetta; ma per il resto dichiaro che le facilitazioni per il concorso rimarranno ed il tempo più o meno lungo non le cancellerà.

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Il disegno di legge al nostro esame tende appunto a risolvere gli inconvenienti sottolineati dal senatore Picchiotti.

La modifica che l'onorevole Valiante ha ritenuto di portare — alla quale noi, come Governo, abbiamo aderito — è contenuta nella seconda parte dell'articolo 1 (la prima parte dell'articolo 1, infatti, è identica a quella contenuta nell'articolo 34 della legge n. 195), dove, in deroga al disposto del primo comma, si permette ai magistrati del Consiglio superiore di permanere nella carica congelando i titoli che saranno poi valutati, ai fini delle promozioni, da un nuovo Consiglio superiore della Magistratura. In questo modo vengono eliminati gli inconvenienti lamentati dal senatore Picchiotti e viene rispettata la *ratio* per la quale era stato dettato l'articolo 34 della legge n. 195.

P I C C H I O T T I . Desidererei che il Sottosegretario mi spiegasse come farà ad essere un altro Consiglio superiore a valutare i titoli di questi magistrati che parteciperanno agli scrutini pur restando a far parte del Consiglio superiore.

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Esiste un Consiglio superiore della Magistratura e di questo Consiglio fanno parte ad esempio, tre magistrati i quali hanno maturato l'anzianità necessaria per partecipare agli scrutini. Costoro, allo stato attuale della legislazione, cioè allo stato dell'articolo 34, per partecipare a questi scrutini dovrebbero dimettersi dal Consiglio superiore un anno prima della presentazione della domanda di partecipazione agli scrutini e solo allora potrebbero presentare i loro titoli ed essere regolarmente giudicati dalla Commissione composta dal Consiglio superiore. Con la nuova proposta dell'onorevole Valiante, questi magistrati possono presentare ugualmente i titoli senza dimettersi dal Consiglio superiore, ma le valutazioni di questi titoli saranno fatte soltanto nell'anno successivo a quello in cui i magistrati hanno cessato di far parte del Consiglio superiore, cioè quando sarà stato eletto il nuovo Consiglio superiore che darà vita, a sua volta, ad una nuova Commissione esaminatrice, eccetera.

P I C C H I O T T I . Ma tutto questo non è detto nel disegno di legge!

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Non è esatto, senatore Picchiotti, perchè è appunto questo il vero dato innovativo del disegno di legge!

A J R O L D I . Si tratta di un deposito formale di titoli, che serve per salvare una scadenza.

K U N T Z E . Sono grato dell'intervento dell'onorevole Sottosegretario il quale ha indubbiamente chiarito, in maniera perspicua, le finalità che si propone il presente disegno di legge. Io credo che, per quanto riguarda il primo comma, le perplessità manifestate dal relatore, senatore Monni — le quali a prima vista sembrava avessero un fondamento se si rapportano alla circostanza che, venuto a decadere il Consiglio superiore, la Commissione di esame o di scrutinio sarà diversamente composta perchè sarà fatta nel seno di un nuovo Consiglio superiore, eletto *ex-novo* — vengano a cadere e vengano a cadere anche quelle ragioni di sospetto, sia pure formale, che potrebbero far pensare che il componente del Consiglio superiore possa essere favorito dai suoi colleghi che fanno parte dello stesso Consiglio.

M O N N I , *relatore.* Io mi sono posto questa domanda: se quella Commissione è nominata dal precedente Consiglio?

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Non può essere, perchè decade completamente!

K U N T Z E . Decade il Consiglio e decadono tutte le Commissioni: la Commissione di scrutinio, quella di concorso, quella disciplinare, tutte insomma!

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Sempre per cogliere lo spirito della disposizione: oltre ad eliminare qualsiasi possibilità di sospetti, serve anche a dare al membro del Consiglio superiore il massimo di libertà e di indipendenza mentre esercita la sua funzione. È, quindi, secondo me, una norma apprezzabile.

K U N T Z E . È apprezzabile anche sotto il profilo dei sospetti, perchè se si è sempre detto che il magistrato deve essere — come la moglie di Cesare — senza sospetti, è chiaro che eliminare anche l'ombra di un semplice sospetto è cosa indubbiamente che non può essere accolta che con favore.

Il primo comma dell'articolo 1 — se permette l'onorevole Sottosegretario — costituisce già di per sè una innovazione, almeno per il fatto che non pone come condizione che al termine dell'anno abbia luogo la scadenza dell'intero Consiglio. È questa una innovazione che è già la premessa di quella più importante riportata nel secondo comma dello stesso articolo. Che d'altra parte si tratti di una innovazione appare evidente dal fatto che se si fosse voluto mantenere il termine dell'anno per la scadenza del Consiglio, si poteva fare a meno di ripor-

tare questo primo comma, perchè l'ipotesi sarebbe stata unica, e cioè quella di fare in modo che prima della partecipazione al concorso sarebbe dovuto passare almeno un anno dal momento in cui il concorrente non aveva più fatto parte del Consiglio

Il primo comma dell'articolo 1, pertanto, può essere approvato, a mio avviso, così come è formulato nel testo sottoposto al nostro esame. Così pure dicasi per quanto riguarda il secondo comma dello stesso articolo, che offre quelle garanzie cui si riferiva poc'anzi l'onorevole Sottosegretario.

Una osservazione vorrei fare, invece, per quanto concerne il terzo comma dell'articolo 1, perchè in esso si dà per scontata una promozione che potrebbe anche non verificarsi. Pertanto proporrei di modificare la prima parte di questo comma nel senso di aggiungere dopo le parole: « Nella ipotesi di cui al comma precedente, la promozione del magistrato... » le altre: « se conseguita, decorrerà... ».

P A F U N D I . E superfluo!

K U N T Z E . Non sto dicendo, senatore Pafundi, che la dizione del terzo comma dell'articolo 1 può creare dei dubbi interpretativi, però le leggi dobbiamo farle in modo che si possa dire che noi un po' di italiano lo conosciamo! Dire, infatti: « nell'ipotesi di cui al comma precedente... », quando quella ipotesi riguarda una sola partecipazione e non la promozione, significa dire, dal punto di vista della lingua italiana, una improprietà!

M O R V I D I . Mi sembra che la questione adesso si limiti soprattutto all'aspetto formale.

K U N T Z E . Anche se la Camera è di diverso avviso, io ritengo — ed in questo concordo con la breve, tacitiana interruzione del senatore Tessitori — che la formulazione migliore del provvedimento sarebbe stata quella dell'articolo unico che iniziasse con le parole « L'articolo 34 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente ». Questa è infatti la forma che noi abbiamo sempre adottato nell'apportare modifiche parziali a leggi vigenti. Bisognerebbe quindi ritornare, in sostanza, al testo originario del proponente.

Un'ultima osservazione riguardo al titolo. Questo, evidentemente, così come appare modificato dai colleghi della Camera, è improprio, perchè dà al disegno di legge un'importanza fuori luogo. Io stesso ne sono stato tratto in inganno ed ho ritenuto, prima di esaminare il testo del provvedimento, che si trattasse di cosa molto più impegnativa. Evidentemente, poichè si è proposta una modifica della legge riguardante la costituzione ed il funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura, si è ritenuto opportuno parlare di modifiche alla costituzione ed al funzionamento del del Consiglio medesimo; ma, seguendosi tale concetto, un provvedimento di modifica di un articolo del Codice penale andrebbe intitolato allora: « Modifica del Codice penale », provocando poi, naturalmente, l'ilarità di quanti ne venissero a conoscenza.

Proporrei pertanto di ritornare anche in questo caso *sic et simpliciter* alla dizione usata dal proponente, che era la più precisa, la più perspicua e la più aderente allo spirito del disegno di legge.

Circa il concorso per esami cui ha accennato il collega Pafundi, mi dispiace di non essere d'accordo neanche questa volta, poichè il concorso non può subire remore, come lo scrutinio, ma va espletato subito, per cui i magistrati partecipanti al concorso verrebbero esaminati da una Commissione di quel Consiglio superiore cui apparterrebbero. È vero che il concorso per esami dà maggior garanzia, comportando prove scritte che non possono essere oggetto di una valutazione non obiettiva; però esso prevede anche delle prove orali e queste — anche se è lontano da noi ogni sospetto di favoritismi — potrebbero dar luogo a quella tale ombra di sospetto che noi, attraverso il disegno di legge, vorremmo invece allontanare.

Queste sono le modeste osservazioni che sottopongo alla benevolenza della Commissione.

M O R V I D I . Pur essendo d'accordo sulla sostanza del disegno di legge debbo

osservare che dal punto di vista formale tanto gli articoli quanto il titolo — che non corrisponde affatto alla realtà — lasciano a desiderare. Sono quindi anch'io dell'avviso di sostituire, nell'articolo 2, la parola « soppresso » con l'altra « modificato »; a meno che non si ritenga di ritornare alla soluzione, del resto preferibile, dell'articolo unico che inizi con le parole: « L'articolo 34 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente ». Questa sarebbe effettivamente la formulazione più semplice e più esatta.

Da parte mia debbo far rilevare che nell'articolo 1 si parla, al primo comma, di una partecipazione dei magistrati ai concorsi o agli scrutini, mentre nel capoverso si parla solo di scrutini. Ora, per quella esigenza di insospettabilità assoluta cui è ispirato il provvedimento, nei riguardi dei componenti del Consiglio superiore della Magistratura, se la loro partecipazione può essere attiva e passiva in quanto possono prendere parte al concorso ed allo scrutinio sia in veste di esaminatori e di valutatori sia in veste di esaminandi e di valutandi, ciò deve apparire chiaramente dalla dizione dell'articolo; il che non si può dire che accada con l'attuale dizione di esso. Infatti dal primo comma la posizione attiva e passiva non appare affatto, mentre dal secondo sembra che i componenti del Consiglio superiore della magistratura possano addirittura partecipare alla valutazione dei propri meriti; e ciò mi sembra che sarebbe assolutamente in contraddizione con quella che deve essere la realtà.

Riterrei quindi opportuno sostituire le parole del secondo comma « partecipare al solo scrutinio » con le altre « chiedere di essere ammessi a venire scrutinati », o anche con altra espressione comunque più esatta.

Quanto al terzo comma dell'articolo, ho ascoltato con attenzione le precisazioni che il Presidente, d'accordo con l'onorevole Sottosegretario di Stato ha dato in merito alle parole « ai soli effetti giuridici ». Ora, poichè si parla di esattezza, gli effetti giuridici sono tutti quelli derivanti dal rapporto d'impiego, e non soltanto la valutazione dell'anzianità, non soltanto la valutazione di una posizione particolare; quindi effetto giuridico è anche lo stipendio. Pertanto se con l'espressione suddetta si vuole escludere la possibilità di un aumento di stipendio bisogna dirlo esplicitamente.

P R E S I D E N T E . Secondo quella espressione non possono venire corrisposti arretrati.

M O R V I D I . Ma anche gli arretrati sono effetti giuridici.

P R E S I D E N T E . La frase ha un significato tecnico.

K U N T Z E . Quanto osserva il collega Morvidi è esatto da un punto di vista astratto; però stando alla tecnica legislativa ed alla prassi si distinguono sempre gli effetti giuridici da quelli economici. In tutte le leggi precedenti si è infatti usata questa formula.

In tutte le leggi precedenti si è usata sempre questa formulazione. Quando si dice « ai soli effetti giuridici » significa che sono esclusi gli effetti economici e quindi credo che una ulteriore precisazione sarebbe inutile, perchè potrebbe creare, forse, dei dubbi interpretativi dato che le leggi sono state sempre regolarmente interpretate in questo senso.

Io, che ho fatto il magistrato, ricordo che quando le promozioni avvenivano ai soli effetti giuridici, non avevano conseguenze di carattere economico ma solo quelle cui ha accennato il Presidente e cioè che, se nel frattempo, per effetto dell'anzianità matu rata per la portata retroattiva del provvedimento di nomina, si fossero maturati eventualmente degli scatti, questi scatti non avrebbero un effetto retroattivo perche il magistrato, se fosse stato promosso alla data in cui doveva essere promosso, è chiaro che avrebbe maturato quegli scatti che adesso verrebbe a percepire.

Vorrei che la mia interruzione venisse interpretata nel senso che l'osservazione del senatore Morvidi è esattissima per quanto attiene al vero significato di « effetto giuridico », che naturalmente è il più ampio

possibile; però, secondo quella che è la prassi della nostra tecnica legislativa seguita in tutti quelli che sono i provvedimenti che riguardano i pubblici impiegati, parlare di soli « effetti giuridici » significa escludere gli effetti economici.

M O R V I D I . Non solo non mi sono sentito menomato dall'osservazione del senatore Kuntze, ma sono anzi felicissimo che il collega abbia chiarito la situazione.

Di fronte alla mia osservazione, astrattamente, teoricamente giusta, la precisazione del senatore Kuntze serve a definire espressamente i limiti di questa disposizione. Quindi prendo atto volentieri del chiarimento dato dal collega, in quanto serve a spiegare maggiormente — ripeto — la disposizione di legge.

T E S S I T O R I . Ero venuto qui in Commissione, di fronte a questo primo oggetto all'ordine del giorno, con il proposito di ascoltare e di non parlare, perchè, avendo letto il tema al nostro esame, ho pensato che oggi si sarebbe iniziata, dopo una ampia e come sempre acuta relazione del collega Monni, una discussione che era destinata a durare numerose sedute; si trattava qui, secondo il titolo del disegno di legge, di dare fondo ad un argomento veramente complesso. Senonchè: *parturiunt montes* un topolino e il topolino è questo disegnino di legge nei confronti del quale io ho fatto una breve interruzione di carattere formale. Ora, però, ascoltati i vari interventi, ho pensato tra me che verrei meno al dovere della franchezza e della sincerità se mi fermassi a dei problemi formali e non esprimessi il mio debole parere sulla sostanza.

Io ragiono a questo modo quando esamino una proposta di legge, e cioè mi pongo in parte gli stessi quesiti che si poneva Marco Tullio (non so in quale sua arringa di difesa): *quis, cur, quomodo, quantum?* e rispondendo a questi quattro punti interrogativi sviluppava la tessitura meravigliosa della sua difesa. Non ho l'ambizione di rifarmi — perchè non ne avrei il respiro — a queste magnifiche strade ciceroniane, ma come modesto legislatore mi domando: A vantaggio di chi va questo disegno di legge? Chi è che lo richiede? Quali movimenti nella pubblica opinione competente si sono verificati perchè il potere legislativo si muova, e si muova a portare, sul piatto d'oro della legislazione, al potere giudiziario (intendiamoci: indipendente) questo piccolo dono? Perchè? Il legislatore, a mio parere, fa il suo dovere ogni qualvolta si muove sotto la pressione di un serio movimento di pubblica opinione e nel riconoscimento che quel movimento ha fondamenta e radici solide in una esigenza veramente sentita. Dov'è questa esigenza di questo disegno di legge? *Quis? Cur?* si domanda e lo domandano 14 magistrati, cioè parte dei componenti della maggioranza del Consiglio superiore che, ai sensi dell'articolo 1, sono eletti dai magistrati...

P A F U N D I . Non solo i 14 magistrati, ma anche per il futuro!

T E S S I T O R I . Lei fa offesa, senatore Pafundi, e non a me, ma al suo senso di intelligenza, quando immagina che io mi riferisca agli attuali magistrati! Io mi riferisco a tutti quelli che verranno!

Dunque, i soggetti da beneficare sono quelli che sono attualmente e quelli che saranno quando noi non ci saremo più. Ma mi domando se appunto qui non sia il primo punto di riflessione. Abbiamo deprecato molte volte il sistema per cui, nonostante l'interpretazione di taluno di noi, il Parlamento ha piegato la spina dorsale ed ha fatto le leggi *ad personam*. Per mio conto mi sono sempre ribellato a questo genere di leggi.

Avete parlato di sospetto per cui si fissano certi termini, per cui si vogliono determinate garanzie. Avete detto che non debbono essere sospettati — come la moglie di Cesare, è stato detto da qualcuno di voi — i magistrati che partecipando ai concorsi li vincano. Ma sul sospetto è legittimo e fondato l'articolo 34 che rimane integro salvo una modificazione di forma, come osservo confrontando, perchè pare a me che più esattamente il testo originario di-

ceva: « a condizione che non facciano più parte del Consiglio ».

Ora dicevo che l'articolo 34 è basato su una legittima suspicione che i componenti del Consiglio superiore possano valersi di questa loro condizione per ottenere vantaggi di carriera; ma la condizione di sospetto continua, anche con le innovazioni proposte dal disegno di legge Valiante e che cominciano col primo capoverso, poichè anche questo è fondato sul sospetto: gli interessati possono partecipare alle valutazioni mentre sono in carica, ma in tal caso queste saranno rimandate all'anno successivo a quello in cui gli stessi hanno cessato di far parte del Consiglio.

E questo è il punto dove il sospetto diventa certezza: il sospetto, cioè, che la norma sia *ad personam*, sia stata insufflata; ed in ciò non vi è l'ombra di critica per il deputato Valiante, poichè talvolta ci si trova nella condizione di dover transigere con la rigidezza del principio.

Ora, perchè, mi domando io, *cur?* Perchè questo singolare beneficio a favore dei magistrati facenti parte per quattro anni del Consiglio superiore? Quale è la giustificazione oggettiva di esso?

P A F U N D I . Prestavano un servizio delicatissimo e sono stati danneggiati.

T E S S I T O R I . Ma tutti noi ci troviamo in questa condizione. Io faccio parte del Parlamento da più di venti anni, e sono danneggiato da questa attività; i nostri colleghi professori di università, di scuole medie o altro, sono danneggiati dall'adempimento, liberamente assunto, di un ufficio pubblico come questo; e lo stesso i sindaci, cui è impedito, anche se il suffragio popolare li porterebbe a farne parte, di appartenere al Parlamento se non si dimettono un certo tempo prima delle elezioni. Allora anche nei loro confronti si potrebbe dire « Sospesa per cinque anni, durata della legislatura, la tua funzione di sindaco, alla scadenza del quinquennio tale sospensione ti sarà valutata e tu ritornerai a fare il sindaco ». E perchè non concedere gli stessi benefici agli altri membri del Parlamento; e, oltre che del Parlamento, di altre magistrature ai vertici dei poteri dello Stato?

Da quando in qua colui che si presenta al suffragio popolare portato dalla vocazione, sto per dire dalla missione, non del proprio interesse ma dell'interesse pubblico, si è preoccupato di salvaguardare certi diritti? Se persona onesta questa preoccupazione non l'ha mai avuta; come non ha mai pensato di migliorare la propria situazione. I signori magistrati che concorrono all'elezione al Consiglio superiore, se hanno preoccupazioni di carriera, rinuncino a presentare la loro candidatura!

P A C E . Benissimo!

T E S S I T O R I . Non possono pretendere il doppio beneficio dimenticando che non vi è ufficio pubblico senza onere; ed io penso che più alto e l'ufficio, maggiore deve essere l'onere che il rivestito del medesimo deve essere pronto a sopportare.

Voi vedete allora come la mia coscienza si ribelli a questo disegno di legge. Io non ho mai sentito il bisogno, in nessuna aula di giustizia, di fare complimenti ai magistrati, perchè penso che chi indossa la toga dell'avvocato si abbasserebbe a far complimenti, e credo anche che i giudici dovrebbero offendersi dei complimenti che loro venissero rivolti. Nonostante questo ho una altissima stima dei magistrati; e quando ho potuto, anche nelle forme pubbliche, ho cercato ed ho voluto difendere la Magistratura. Anche oggi, benchè comincino accenni di pubblica critica sulla stampa, la difendo, poichè rappresenta la indistruttibile garanzia del rispetto della legalità. Io ho la convizione che il giorno in cui la toga del difensore e la toga del magistrato dovessero essere costrette ad obbedire ad altro che non sia la coscienza di chi le indossa, in quel giorno fuori dell'aula giudiziaria tutte le libertà sarebbero definitivamente mortificate; ed è appunto per questo alto concetto del magistrato che mi ribello a credere che i magistrati possano giudicare con benevolenza e positivamente un disegno di legge come questo.

Scusatemi se assumo tonalità sproporzionate all'ampiezza del provvedimento, ma dalle piccole cose molte volte si deve, e non se ne può fare a meno, risalire ai grandi problemi. Ecco perchè affermo che il disegno di legge non può essere approvato. Io, per parte mia, darò il mio voto contrario, perchè non mi si dica che esso tende ad impedire che siano sottratti candidati al suffragio elettorale e che quindi il Consiglio superiore venga a mancare di elementi che possano in futuro essergli utili; questa è una volgare maschera dietro cui si difende una merce che non è degna di essere valutata positivamente. Ho già detto che chi si presenta candidato sa che una carica pubblica così alta più che onori riserba fatiche e critiche, e se accetta la candidatura lo deve fare per un alto senso di civismo. D'altro lato mi rifiuto di credere che ci sia bisogno di questi sotterfugi per dare ai magistrati italiani la possibilità di un ampio orizzonte di persone. I magistrati italiani hanno il campo pieno di messe, e pertanto una larga possibilità di scelta, che la diminuzione posta dall'articolo 34 della legge del 1958 non diminuisce affatto.

Il problema va guardato sotto questo profilo. È un profilo sul quale richiamo la vostra attenzione. Qui non sono in gioco interessi di parte; qui, almeno secondo la mia valutazione, è in giuoco un problema più profondo, il quale in tutte le atmosfere politiche, con qualsiasi etichetta, va considerato allo stesso modo.

Queste sono le ragioni per le quali, come ho già detto, voterò contro l'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . A questo punto sarebbe opportuno rinviare la discussione del disegno di legge, perchè ritengo necessario porre al corrente il relatore (che è stato costretto ad assentarsi, perchè impegnato nei lavori dell'Assemblea) delle obiezioni che sono state rappresentate.

K U N T Z E . Credo anch'io che sarebbe opportuno un rinvio, anche perchè le osservazioni del collega Tessitori sono degne di considerazione e di osservazione soprattutto da parte di chi, come me, ha preso sempre netta posizione contro quei provvedimenti che appaiono chiaramente diretti a favorire determinate persone.

Se, quindi, il provvedimento risulterà diretto a favorire determinate persone, penso che noi dovremmo anche rivedere il nostro atteggiamento.

P R E S I D E N T E . Allora, se nessun altro domanda di parlare, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 12,45.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari